



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale" e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto "*Diga di Badana interventi di manutenzione straordinaria*" presentata dalla allora Mediterranea delle Acque S.p.A. (oggi Iren Acqua S.p.A.) acquisita al prot. 17484/DSA dell'8 luglio 2009 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 400 del 18 luglio 2011 positivo con prescrizioni relativo al succitato progetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 16 agosto 2011;

VISTA la domanda di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale presentata dalla Mediterranea delle Acque S.p.A. con nota prot. 746-2016-P del 21 aprile 2016, acquisita al prot. 11427/DVA del 28 aprile 2016, relativa al progetto di "*Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana - Modifiche progettuali apportate al*

progetto approvato con il DEC/DVA/400 del 18/07/2011 richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto Direttoriale n.165 del 30 maggio 2017 con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di cui trattasi, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni già incluse nel D.M. 400 del 18 luglio 2011, ove non già ottemperate, ed a ulteriori prescrizioni definite nel medesimo provvedimento;

VISTO il D.M. n.189 del 25 luglio 2017 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con il quale i termini di validità del D.M. n. 400 del 18 luglio 2011 sono stati prorogati fino al 16 agosto 2021;

VISTA l'istanza presentata dalla Iren Acqua S.p.A. (già Mediterranea delle Acque S.p.A.) con nota prot. 1526 del 2 agosto 2021, acquisita con prot. 86399/MATTM del 5 agosto 2021, successivamente perfezionata con prot. ME002018 del 14 ottobre 2021, acquisita con prot. 111347/MATTM del 14 ottobre 2021, per la concessione di una proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale D.M. n. 400 del 18 luglio 2011 (già prorogato con D.M. n.189 del 25 luglio 2017, di ulteriori 5 anni), per il “Progetto di Manutenzione straordinaria della esistente diga di Badana” ricadente nei Comuni di Bosio (AL) e di Campomorone (GE)”;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza, nonché le integrazioni e i chiarimenti pervenuti nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la nota prot. 115916/MATTM del 26 ottobre 2021, con la quale è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 232 del 18 marzo 2022 nel quale sono state valutate congrue le motivazioni per la concessione della proroga richiesta e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) del Ministero della cultura, espresso con prot. 10867 del 21 marzo 2022, assunto al prot. 36295/MiTE del 22 marzo 2022, reso in senso favorevole alla concessione della proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, n. 232 del 18 marzo 2022, costituito da n. 7 pagine;
2. il parere favorevole alla concessione della proroga richiesta del Ministero della cultura, espresso con nota prot. DG-ABAP- n. 10867 del 21 marzo 2022, costituito da n. 23 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di proroga dei termini di validità del decreto VIA D.M. n. 400 del 18 luglio 2011, già prorogato con D.M. n.189 del 25 luglio 2017, avanzata dalla Iren Acqua S.p.A.

DECRETA

Art. 1

Proroga dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine entro cui realizzare il progetto di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 400 del 18 luglio 2011, come prorogato dal D.M. n.189 del 25 luglio 2017, è prorogato fino al 16 agosto 2026, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni ambientali previste nei decreti medesimi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto D.M. n. 400 del 18 luglio 2011, come modificato dal Decreto n.165 del 30 maggio 2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è notificato alla Iren Acqua S.p.A., al Ministero della Cultura, alla Regione Piemonte ed alla Regione Liguria. Sarà cura delle Regioni Liguria e Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**



**IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO**

Federica Galloni

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI

C = IT